

# VIVA VOX LEGIS?

## APPLICAZIONE E PRODUZIONE DEL DIRITTO NELLA GIURISDIZIONE DELLE CORTI SUPERIORI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

11 e 12 novembre 2016

### DIRITTO GIURISPRUDENZIALE E DIALOGO TRA LE CORTI

(*Appunti provvisori*)

#### ***1.1. Premessa. I dati testuali ed il ruolo delle corti.-***

Alla base dei temi dell'incontro sul «Diritto giurisprudenziale e dialogo tra le corti» è l'esigenza della prevedibilità delle decisioni.

A tal fine sono necessarie alcune considerazioni preliminari.

In primo luogo, la prevedibilità delle decisioni si presta ad essere valutata in riferimento all'accertamento dei fatti e all'applicazione delle norme, non anche in relazione alla persona del giudice o alla qualità delle parti. Questi profili assumono rilevanza nell'ambito della diversa questione della terzietà ed imparzialità del giudice; la decisione dovrebbe essere prevedibile e non dovrebbe essere sospetta; a tal fine, la disciplina positiva offre una vasta gamma di strumenti.

In questa sede, invece, la prevedibilità della decisione è considerata esclusivamente dal punto di vista oggettivo: sono considerati gli strumenti per prevedere l'esito della controversia indipendentemente dalle persone del giudice e delle parti e dalla qualità di queste ultime.

In secondo luogo, occorre tenere presente che la prevedibilità della decisione non significa immutabilità della giurisprudenza. Ciò implicherebbe l'incapacità dell'esperienza giuridica ad adeguarsi ai mutamenti sociali ed economici. A tal proposito, si è soliti distinguere la giurisprudenza sulle questioni processuali, rispetto alle quali prevale l'esigenza della certezza, da quella sulle questioni sostanziali, che implica un continuo adeguamento alla realtà sociale ed economica: mentre sul piano sostanziale e, in particolare, in riferimento alla interpretazione delle clausole generali o delle norme elastiche ed alla determinazione dei poteri del giudice in materia è fisiologica e doverosa l'evoluzione giurisprudenziale e l'adeguamento ai valori sociali ed economici, sul piano processuale i valori prevalenti consistono della certezza e della uniformità della interpretazione.

In terzo luogo e per quanto riguarda la funzione, occorre ribadire che la prevedibilità delle decisioni soddisfa l'interesse alla predeterminazione dei rischi e, pertanto, dei costi e contribuisce, quindi, alla deflazione del contenzioso. Essa assolve, quindi, una funzione rilevante, se non fondamentale, vuoi in relazione al funzionamento del sistema giuridico nel suo complesso, vuoi in relazione all'esercizio dell'attività economica.

In quarto e decisivo luogo, infine, la prevedibilità delle decisioni interferisce con il principio di uguaglianza. Le disposizioni legislative contengono le regole generali ed astratte. E' ragionevole aspettarsi che esse siano applicate in modo uniforme.

In questa prospettiva, la prevedibilità delle decisioni assume un ruolo centrale e fondamentale non soltanto in relazione alla efficienza della giustizia civile e allo svolgimento delle attività economiche, ma in riferimento alla struttura stessa del sistema politico e sociale.

Nel 450 a. C., Appio Claudio fece pubblicare nel foro le leggi delle dodici tavole, affinché ciascuno potesse conoscere preventivamente le leggi che i giudici erano chiamati ad applicare, le decisioni giudiziali non fossero manifestazione di arbitrio e potessero, quindi, essere condivise o criticate. Nel 1215, nella *Magna Charta Libertatum*, fu stabilito che «*nulli negabimus justitiam*». Dal 1927 al 1939, nelle pagine di questa *Rivista*, allora soltanto «civile», Antonio Segni segnalava i provvedimenti legislativi di «*esclusione della tutela giurisdizionale*».

Oggi, in nessun caso, la tutela giurisdizionale può essere esclusa o limitata; i giudici sono soggetti soltanto alla legge; il processo deve essere «*giusto*».

Ciascuna e tutte le disposizioni processuali debbono essere conformi agli artt. 3, 24 e 111 Cost., all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (richiamata dal Trattato sull'Unione Europea), e all'art. 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo (CEDU). La conformità delle disposizioni processuali alla Costituzione, al diritto dell'Unione Europea e alla Convenzione sui diritti dell'uomo è garantita, rispettivamente, dalla Corte costituzionale, dalla Corte di giustizia (Corte UE) e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

Ne consegue che, almeno sulla carta, questo è il migliore dei mondi possibili, perché non è mai esistito, nella storia dell'umanità, un momento nel quale fosse riconosciuto a tutti, cittadini e non cittadini, senza distinzione di sesso, razza, religione o altro, il diritto alla tutela effettiva e ad un processo giusto, ad ottenere «tutto quello e proprio quello che si avrebbe diritto a conseguire alla stregua del diritto sostanziale» (G. Chiovenda). In questo contesto, non ha senso il richiamo alla vicenda di Antigone; non è necessario il richiamo alle «leggi non scritte». È la rivincita di Creonte. Se il mugnaio di *Saint Souci* poteva sperare che vi fossero giudici a Berlino, oggi chiunque non solo gode delle garanzie appena indicate, ma, se queste sono negate anche dal legislatore nazionale, può trovare tutela a palazzo della Consulta, alla Corte del Lussemburgo ed alla Corte di Strasburgo.

Se si volge lo sguardo al passato, questa constatazione può generare soddisfazione e gratitudine per il patrimonio di valori che le generazioni precedenti hanno trasmesso. Se, tuttavia, si volge lo sguardo al presente, essa può generare sconforto, perché l'esperienza mette in evidenza le profonde contraddizioni tra i principi ed i valori formalmente riconosciuti e la realtà effettuale. Se si volge lo sguardo al futuro, tuttavia, può stimolare l'impegno a contribuire al superamento di tali contraddizioni.

Giustizia civile, uguaglianza e principio di legalità sono complementari. Per un verso, la tutela giurisdizionale non può essere riconosciuta se non ai diritti: in nessun caso, la selezione degli interessi meritevoli di tutela è compiuta dal giudice nel processo, ma, in ogni sistema, quale che sia la tecnica adoperata, preesiste a questo. Per altro verso, dato un diritto non può essere negata la tutela, la tutela *effettiva* e la tutela *uguale*, in base a decisioni prevedibili.

Questi obiettivi sono imposti, anche al legislatore ordinario, dai testi legislativi fondamentali. Meritano di essere perseguiti anche perché la certezza della soddisfazione dei diritti riconosciuti dalla normativa sostanziale favorisce il funzionamento dell'economia e gli investimenti. Ma una terza ragione si manifesta assorbente.

Oltre e al di là delle previsioni legali e delle esigenze della economia, essa risale alle aspirazioni dei rivoluzionari della fine del 1700: il superamento del sistema feudale; il riconoscimento a ciascuno dei propri diritti, indipendentemente dalla appartenenza ad un gruppo o ad un consorzio, affinché i

provvedimenti giurisdizionali siano l'applicazione di regole predeterminate, come voleva 2500 anni fa Appio Claudio, e non un *favor principis*.

Quest'ultima è, probabilmente la ragione più forte che spinge ad operare per l'efficienza della giustizia e per la certezza del diritto ed a reagire alle spinte verso un ritorno al sistema feudale, nel quale il rispetto della persona riceve un riconoscimento soltanto in ragione della appartenenza ad un gruppo e nel quale, quindi, la questione della prevedibilità della decisione dipende dalle persone del giudice e delle parti e dalle qualità o dell'appartenenza di queste ultime.

### **1.2. Soggezione alla legge e stare decisis.-**

L'ampio e approfondito dibattito sul ruolo della giurisprudenza non può prescindere dall'art. 101, comma 2°, Cost. per il quale «i giudici sono soggetti soltanto alla legge».

Il «precedente» è tale perché persuade; indica, tra le diverse interpretazioni possibili, quella che l'organo giudicante ha applicato ed applicherà in futuro: se l'«organo supremo della giustizia» ha deciso una controversia in un determinato modo, è ragionevole prevedere che definirà nello stesso modo controversie simili.

### **1.3. Il ruolo della Corte costituzionale:**

- sentenze di accoglimento cancellano le norme *ex tunc*;
- sentenze interpretative di rigetto non hanno efficacia, ma costituiscono «precedente»;
- le decisioni sui conflitti esulano dal tema; non riguardano i rapporti tra le corti.

### **1.4. Il ruolo delle Corti internazionali (art. 10 Cost.)**

- il ruolo della Corte UE: sanzioni allo Stato;
- il ruolo della CEDU: diritti ai cittadini;
- il ruolo delle altre corti internazionali: rapporti tra gli Stati.

### **1.5. Il ruolo della Cassazione ai sensi degli artt. 111, co. 7°, Cost., 65 o.g. e 374 c.p.c.**

I disorientamenti e le lacune tecniche del legislatore rivalutano la funzione di nomofilachia della Corte di cassazione, che, «quale organo supremo della giustizia», ha comunque, il compito, ai sensi dell'art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, di assicurare «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale».

Mentre sul piano sostanziale e, in particolare, in riferimento alla interpretazione delle clausole generali ed alla determinazione dei poteri del giudice in materia è fisiologica e doverosa l'evoluzione giurisprudenziale e l'adeguamento ai valori sociali ed economici sul piano processuale i valori prevalenti consistono della certezza e della uniformità della interpretazione.

### **1.6. Piano dell'intervento:**

- Il dialogo tra le corti superiori nella giurisprudenza delle medesime;
- Il ruolo della Cassazione: disorientamenti e rimedi.
- Prospettive e riforme.

## 2. Il dialogo tra la Corte costituzionale e le corti internazionali.-

### 2.1. L'accessione invertita.-

- Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349 (§ 6, in fine):  
«Questa corte e la corte di Strasburgo hanno in definitiva ruoli diversi, sia pure tesi al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali dell'uomo. L'interpretazione della convenzione di Roma e dei protocolli spetta alla corte di Strasburgo, ciò che solo garantisce l'applicazione del livello uniforme di tutela all'interno dell'insieme dei paesi membri. A questa corte, qualora sia sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma nazionale rispetto all'art. 117, 1° comma, Cost. per contrasto — insanabile in via interpretativa — con una o più norme della Cedu, spetta invece accertare il contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme Cedu, nell'interpretazione data dalla corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana. Non si tratta, invero, di sindacare l'interpretazione della norma Cedu operata dalla corte di Strasburgo, come infondatamente preteso dalla difesa erariale nel caso di specie, ma di verificare la compatibilità della norma Cedu, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione. In tal modo, risulta realizzato un corretto bilanciamento tra l'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un vulnus alla Costituzione stessa».
- a Corte cost. 22 ottobre 2014, n. 238:  
«il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale deve ritenersi in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona»

### 2.2. La sede della società in funzione della dichiarazione di insolvenza.-

- Sede della società in funzione della dichiarazione di insolvenza
  - Cass. 20 maggio 2005, n. 10606;
  - Corte UE 20 ottobre 2011, causa C-396/09
  - Trib. Bari, 8 luglio 2013:
- la Corte di cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, afferma che «in mancanza di una disciplina comunitaria sul trasferimento della sede sociale in altro Stato membro della CE, spetta, egualmente, al giudice nazionale accertare, secondo la legge del luogo di costituzione della società (ai sensi dell' art. 25 l. n. 218 del 1995), gli effetti del trasferimento all'estero della sede statutaria. (...);
- il tribunale di Bari rimette ben alla Corte del Lussemburgo;
- la Corte di giustizia risolve prima l'ultimo quesito ed afferma che il diritto dell'Unione osta a che un'autorità giurisdizionale nazionale sia vincolata da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte.
- In applicazione del suesposto enunciato, il Tribunale di Bari, ha dichiarato l'insussistenza della giurisdizione italiana e, sul consenso delle parti, ha revocato il fallimento.

### 2.3. La tutela dei diritti fondamentali

- Cass. 29 maggio 2008, n. 14201.
- Corte dell'Aja 3 febbraio 2012,
- Cass. 21 febbraio 2013, n. 4284.
- Corte cost. 22 ottobre 2014, n. 238

○ Trib. Firenze, ... [indicare]

L'immunità degli Stati è stata negata «in presenza di comportamenti ... che, in quanto lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità».

Nell'ambito della medesima vicenda relativa al risarcimento dei danni provocati dai crimini di guerra commessi dalle truppe tedesche e, in particolare, alla ammissibilità dell'esecuzione sui beni di uno Stato estero, riconosciuta dalla Cassazione, questa importante affermazione non è stata, tuttavia, condivisa dalla Corte internazionale di giustizia.

La Corte dell'Aja, ha rilevato che «nessuna limitazione all'immunità dello Stato fondata sulla gravità della violazione o sul carattere imperativo della norma violata figura nella convenzione europea, in quella delle Nazioni Unite o nel progetto di convenzione interamericana» [89] e che, «allo stato attuale del diritto internazionale consuetudinario, uno Stato non viene privato dell'immunità per la sola ragione che esso è accusato di violazioni gravi del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei conflitti armati» [90]. La Corte di cassazione ne ha, quindi, preso atto ed ha negato la giurisdizione «in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti dello Stato straniero con riguardo ad attività *iure imperii*, anche se lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità»:

Con l. 14 gennaio 2013, n. 5, è stata ratificata la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, e sono state dettate «norme di adeguamento dell'ordinamento interno».

Senonché, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge di ratifica e l'art. 1 l. 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), «nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona». Secondo la Corte, «il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale deve ritenersi in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona». La stessa questione è stata, poi, dichiarata inammissibile per mancanza di oggetto da Corte cost. 3 marzo 2015, n. 30.

A questa sentenza ha fatto seguito l'art. 19 *bis*, frettolosamente aggiunto in sede di conversione del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, sopra menzionato.

#### 2.4. Le ricadute sulla giurisdizione nei confronti degli stati sovrani:

○ Cass. 28 ottobre 2015, n. 21946

I successori di una studentessa americana, deceduta in Israele per un attentato, avevano chiesto alla corte di appello di Roma il riconoscimento e la declaratoria di esecutività in Italia della sentenza della United States District Court for the District of Columbia che aveva condannato la Repubblica Islamica dell'Iran e il Ministero dell'informazione e della sicurezza dell'Iran al pagamento della somma di \$ 26.002.690,15 a titolo di risarcimento dei danni, oltre a \$ 225.000.000,00 per danni punitivi, perché l'attentato era stato portato a termine sotto la direzione della Repubblica Iraniana e dei suoi alti vertici, colpevoli di aver fornito risorse e supporto. La Corte d'appello di Roma, aveva rigettato la domanda.

Secondo la Corte di cassazione, «allo Stato convenuto non è applicabile il principio di immunità giurisdizionale là dove il risarcimento del danno sia stato chiesto ed accordato a seguito di un fatto terroristico annoverabile tra i crimini internazionali commessi in violazione dei diritti inviolabili dell'uomo. L'immunità dello Stato estero, infatti, non è un diritto, ma una prerogativa che non può essere assicurata di fronte a delicta imperii, a crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di *ius cogens*, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali».

«Non può essere riconosciuta la sentenza straniera allorché essa sia stata emanata all'esito di un procedimento fondato su criteri di giurisdizione previsti dall'ordinamento straniero, ma esorbitanti rispetto ai principi sulla delimitazione della giurisdizione».

«Nessuno dei titoli di giurisdizione propri dell'ordinamento italiano [...] consentiva alla United States District Court for the District of Columbia di decidere la controversia sottoposta alla sua cognizione. Ed infatti:

- (a) il titolo di giurisdizione alla base della decisione del giudice statunitense, fondato sulla nazionalità dell'attore secondo la disciplina interna del Foreign Sovereign Immunities Act, non è coerente con i criteri sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
- (b) i convenuti Repubblica Islamica dell'Iran e Ministero della sicurezza e dell'informazione dell'Iran non erano rappresentati negli Stati Uniti d'America, essendo le relazioni diplomatiche tra Iran e Stati Uniti venute meno dal 1979;
- (c) sia la condotta illecita (l'attentato terroristico) che l'evento dannoso (la morte di Fl. Al. Mi. ) si sono interamente verificati al di fuori degli Stati Uniti, nel territorio di Gaza, e rispetto ad essi non è mai stata esercitata un'azione penale innanzi ad un giudice statunitense».

«Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, il giudice [...] non può negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona».

«La Corte distrettuale statunitense che ha pronunciato la sentenza di cui è chiesto l'exequatur non poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano».

### 2.5.1 principi consuetudinari su giurisdizione e immunità statale.-

- U.S. Supreme Court
- Court Appeal IX Circuit

L'attore aveva convenuto lo Stato della Città del Vaticano («*Holy See*»), l'Arcidiocesi di Portland, il vescovo di Chicago e l'Ordine dei frati servi («*Friar servant*»); aveva lamentato abusi sessuali subiti da padre Ronan, in servizio nell'arcidiocesi e membro dell'Ordine; aveva fondato la pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato della Città del Vaticano su tre distinte e concorrenti ragioni giuridiche: la responsabilità sussidiaria per le attività degli enti ecclesiastici, la responsabilità per i fatti illeciti commessi dal dipendente, la responsabilità diretta per la negligenza conseguente alla mancata adozione di adeguati provvedimenti nei confronti di un soggetto pericoloso quale padre Ronan.

Lo Stato della Città del Vaticano si era difeso eccependo la propria immunità quale Stato sovrano.

La corte di appello ha confermato la pronuncia in riferimento al secondo ed al terzo argomento e l'ha riformata in riferimento al primo: ha negato l'immunità ed ha dichiarato la giurisdizione sulla responsabilità dello Stato per i fatti illeciti commessi da un proprio dipendente. Ha riconosciuto il potere discrezionale dello Stato della Città del Vaticano nel tacere sulla pericolosità sociale di padre Ronan e nel disporre i suoi trasferimenti dall'Irlanda a Chicago e, quindi, a Portland, al fine di salvaguardare la reputazione locale della Chiesa; ha ritenuto che tali valutazioni discrezionali siano insindacabili, ha, quindi, riconosciuto l'immunità ed ha declinato la giurisdizione (pagg. 30 ss. del file, pagg. 2575 ss. del documento).

La vicenda, ormai, interessa prevalentemente i giudici fallimentari (*Court of Bankruptcy*):

<http://www.totalinjury.com/news/verdicts/sexual-abuse-injury.aspx>.

L'ampliamento o la restrizione dei confini della giurisdizione, intesa come potere dei giudici di dettare con efficacia vincolante le regole del caso concreto, è una questione aperta.

La tendenza costante è stata nel senso dell'allargamento dei confini della giurisdizione.

Non può escludersi una regressione

### 3. *Frenesia legislativa e disorientamenti degli interpreti.-*

#### 3.1. *La frenesia legislativa in funzione di mera immagine.*

La pendolarizzazione del quadro normativo rende imprevedibili gli esiti delle controversie.

Essa orienta la prevalente attenzione e le energie degli interpreti e degli operatori alla comprensione dei nuovi testi normativi ed alla soluzione delle inevitabili questioni di coordinamento: l'esigenza di una continua e ripetuta analisi delle mutevoli regole che governano il processo civile italiano prevale sull'impegno per far funzionare la giustizia.

Il primo effetto delle continue riforme consiste in un rilancio dell'editoria giuridica e del turismo processuale.

Convivono disposizioni processuali del 1940-42, del 1950, del 1973, del 1984, del 1990, del 1995, del 1998, del 2001, del 2005, del 2006, del 2008, del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, del 2013, del 2014, del 2015 e del 2016.

Lo stesso codice è l'insieme di tessere di un mosaico, le figure del quale l'interprete è chiamato ad individuare. Una delle più impegnative, seppur fastidiose, attività, infatti, consiste nel tentare di risolvere le numerose questioni di coordinamento tra disposizioni ispirate a diverse *rationes*, nel tentativo di costruire un sistema, che non è un dato immanente.

#### 3.2. *La funzione nomofilattica della Cassazione e il valore del «precedente»*

È legittimo, se non anche doveroso, infatti, dubitare, in funzione di conseguenze diverse, della compatibilità delle disposizioni legali che regolano il processo, con i principii ed i valori deducibili dalla Costituzione, dalla «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (richiamata dall'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, quale modificato dal Trattato di Lisbona, ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130), o dalla «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (CEDU), ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848.

Altrimenti esse debbono essere osservate e non possono essere rilette in funzione di principii supposti prevalenti.

Il principio di ragionevole durata del processo è uno dei principii del giusto processo; in base ad esso non si può rinunciare a che il processo sia «regolato dalla legge», si svolga «nel contraddittorio tra le parti», «in condizioni di parità», «di fronte ad giudice, terzo ed imparziale».

#### 3.3. *L'affidamento incolpevole*

In riferimento alla rivalutazione della funzione nomofilattica e agli effetti dei mutamenti di giurisprudenza, ai sensi degli artt. 363 e 374 c.p.c., le Sezioni Unite (Cass., ss.uu., 11 luglio 2011, n. 15144) hanno precisato che

- (a) l'affidamento incolpevole negli orientamenti giurisprudenziali consolidati assume rilevanza giuridica, cosicché non può essere sanzionata la parte che in essi abbia confidato;
- (b) l'affidamento incolpevole e la rimessione in termini possono utilmente essere invocati soltanto in riferimento ai mutamenti, improvvisi e repentini di giurisprudenza, non anche in riferimento alle decisioni che compongono un contrasto;
- (c) la valutazione dell'affidamento incolpevole in funzione della rimessione in termini presuppone il rilievo d'ufficio di una decadenza o l'eccezione di parte, fondati sull'indirizzo

- giurisprudenziale sopravvenuto, e la replica fondata sulla legittima ignoranza della norma frutto della rinnovata interpretazione;
- (d) il riconoscimento dell'affidamento incolpevole implica la negazione della decadenza frutto della nuova interpretazione giurisprudenziale ovvero la fissazione di un termine per la rinnovazione dell'atto, a seconda della fattispecie oggetto del mutamento di giurisprudenza;
  - (e) l'affidamento incolpevole e la rimessione in termini non riguardano le parti, che avrebbero potuto compiere un atto processuale ma non lo hanno fatto, confidando in un orientamento giurisprudenziale poi superato;
  - (f) in riferimento all'eventualità di futuri mutamenti giurisprudenziali nell'interpretazione di disposizioni processuali, il riconoscimento dell'affidamento incolpevole implica, nell'ambito della specifica controversia, la negazione della decadenza frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che la corte intende accogliere, ma che può essere enunciata, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., quale principio nell'interesse della legge.

Recentemente (Cass., ss.uu., 27 ottobre 2016, n. 21691) hanno precisato che «la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata».

Si è anche affermato (Cass., ss.uu., 18 maggio 2011, n. 10864) che, «se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire — e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario — l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile»; e (Cass., ss.uu. 6 novembre 2014, n. 23675) che «la salvaguardia dell'unità e della 'stabilità' dell'interpretazione giurisprudenziale (massimamente quella del giudice di legittimità e, in essa, di quella delle sezioni unite) è ormai da considerare [...] alla stregua di un criterio legale di interpretazione delle norme giuridiche. Non l'unico e neppure quello su ogni altro prevalente, ma di sicuro un criterio di assoluto rilievo. Occorre dunque, per derogarvi, che vi siano buone ragioni. E quando si tratta di interpretazione di norme processuali, occorre che vi siano ottime ragioni, come insegna il 'travaglio' che ha caratterizzato negli ultimi anni l'evoluzione giurisprudenziale di queste sezioni unite civili con riguardo all'*overruling* in materia di interpretazione di norme processuali, posto che, soprattutto in tale ambito, la 'conoscenza' delle regole (quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione) costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di 'giustizia' del processo medesimo».

[aggiungere PP 22 aprile 2016]

### 3.4. I disorientamenti giurisprudenziali

Nonostante ciò, non mancano mutamenti di giurisprudenza affatto originali, che suscitano scalpore ed ai quali la stessa Corte, nella sua composizione più autorevole, provvede a porre rimedio.

Ne sono emblematiche espressioni:

- o la decisione sui termini di costituzione nella opposizione a decreto ingiuntivo, sulla quale è intervenuto il legislatore con la l. 29 dicembre 2011 n. 218: Cass., ss.uu., 9 settembre 2010, n. 19246;

- quelle sulla data certa del credito nell'accertamento del passivo nelle procedure concorsuali: Cass., 8 novembre 2010, n. 22711, e Cass. 14 ottobre 2010, n. 19251, smentite da Cass., ss.uu., 20 febbraio 2013, n. 4213;
- sulla nozione di sentenze non definitive su questioni ai sensi dell'art. 360, comma 3°, c.p.c.: Cass. 9 luglio 2014, n. 15601, e Cass. 2 luglio 2014, n. 14991, smentite da Cass., ss.uu., 22 dicembre 2015, n. 25774;
- sulla inammissibilità della opposizione alla esecuzione del litisconsorte necessario pretermesso: Cass., ss.uu., 23 gennaio 2015, n. 1238;
- sull'interesse ad eseguire: Cass. 3 marzo 2015, n. 4228;
- sulla qualificazione del ricorso con il quale si censura un provvedimento conforme alla giurisprudenza della stessa corte: Cass. 26 luglio 2016, n. 15513, e Cass. 11 ottobre 2016, n. 20466.

Questi disorientamenti sono spesso giustificati in base al principio della ragionevole durata del processo.

Senonché la vicenda relativa alla prevalenza attribuita a questo principio su ogni altra garanzia del «giusto processo» ex art. 111 Cost. può considerarsi finalmente e definitivamente superata.

I vivaci contrasti provocati da quella vicenda hanno contribuito a consolidare un'esperienza, allora già in atto, di dialogo sulla giurisprudenza della Corte: in occasione della rimessione alle Sezioni Unite di questioni di rilevante interesse processuale, la Corte si apre al confronto con la dottrina e con gli operatori, affinché, poi, la decisione della Corte, nella sua composizione più autorevole, possa tenere conto del dibattito sviluppatosi sul tema.

### 3.5. I Dialogoi

Nell'ambito di questo percorso, da circa dieci anni, si svolgono incontri, *Dialogoi*, sulle questioni oggetto di contrasto e rimesse alle sezioni unite, che hanno definito il problema giovandosi del pubblico dibattito.

I materiali di ciascun incontro, nonché di quelli degli anni precedenti, sono nel sito della Corte ed in quello del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.

Tra gli ultimi incontri, si ricordano quelli [\[completare\]](#)

- sulle conseguenze della omessa o tardiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (22 maggio 2013): Cass., ss.uu., 12 marzo 2014, n. 5700;
- sugli effetti degli eventi interruttivi sul potere di impugnazione (26 febbraio 2014): Cass., ss.uu., 4 luglio 2014, n. 15295;
- sul nuovo rito per i licenziamenti (15 aprile 2014): Cass., ss.uu., 31 luglio 2014, n. 17443;
- sulla modificazione della domanda (15 maggio 2014): Cass., ss.uu., 15 giugno 2015, n. 12310;
- sui rapporti tra il principio di diritto ex art. 363 c.p.c. e questioni di legittimità costituzionale (12 febbraio 2015): Corte cost. 25 giugno 2015, n. 119;
- sulla rilevanza d'ufficio del difetto di capacità processuale (25 marzo 2015): Cass., ss.uu., 3 giugno 2015, n. 11377, e Cass., ss.uu., 4 marzo 2016, n. 4248;
- sulla nozione di «nuovi» documenti (5 maggio 2015): Cass., ss.uu., 10 luglio 2015, n. 14475;
- sulla impugnabilità dell'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello privo di una ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 *ter* c.p.c. (3 giugno 2015): Cass. ss.uu., 2 febbraio 2016, n. 1914;

- sui rapporti tra giudizio di rinvio e *jus superveniens* (9 marzo 2016): Cass., ss.uu., 9 giugno 2016, n. 11844;
- sulla doppia data di deposito della sentenza e sulla decorrenza del termine per impugnare (6 aprile 2016): Cass., ss.uu., 22 settembre 2016, n. 18659;
- sulla impugnazione proposta a giudice incompetente (11 maggio 2016): Cass., ss.uu., 14 settembre 2016, n. 18121;
- sull'interesse dell'attore ad impugnare per motivi attinenti alla giurisdizione (20 settembre 2016): Cass., ss.uu., 20 ottobre 2016, n. 21260.

Nelle locandine degli incontri è citata una frase di Lin Yutang: «La speranza è come una strada nei campi. Non c'è mai stata una strada ma quando molte persone vi camminano la strada prende forma», perché la cattedrale della giustizia è un edificio alla manutenzione del quale tutti gli operatori sono tenuti a cooperare.

### 3.6. Il potere di autoregolazione delle corti supreme.

Occorre ricordare che le regole processuali costituiscono il punto di arrivo della evoluzione successiva al superamento dell'*ordo judicarius*.

In diritto comune, la disciplina processuale era il frutto della elaborazione, stratificata nel tempo, da parte degli stessi giudici, delle prassi operative. La cristallizzazione delle disposizioni regolatrici del processo riflette l'esigenza del potere statale di controllare l'operato dei giudici. La disciplina del processo affidata a norme generali ed astratte contenute in disposizioni statuali è un fenomeno relativamente recente.

Le corti superiori dettano le regole del proprio funzionamento. Le scarse norme di procedura dettate dagli articoli da 15 a 22 l. 11 marzo 1953, n. 87, sono completate dalla «norma integrativa», che la Corte costituzionale può emettere ai sensi dell'art. 22, co. 2°. La Corte di Strasburgo e la Corte del Lussemburgo operano in base ai propri regolamenti, rispettivamente nel testo in vigore dal 1° maggio 2013 e dal 23 aprile 2015.

Costituiscono indubbiamente forzature che, se commesse da giudici di merito, implicherebbero *errores in procedendo*, ma sono espressione del potere di autoregolazione della Corte l'attribuzione alla sezione sesta del potere di tenere l'udienza pubblica e di emettere sentenze [negato da PP 22 aprile 2016]; il potere di enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., anche nell'ambito del procedimento camerale e se vi è rinuncia al ricorso; le limitazioni all'applicazione degli artt. 384, co. 3°, c.p.c. ai casi nei quali la Corte intende provvedere sul merito e non anche alle ipotesi in cui intenda correggere la motivazione o dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso. In questo senso possono anche essere valutate le violazioni, espresse o tacite, dell'art. 374, co. 3°, c.p.c., che dovrebbe precludere alle sezioni semplici di disattendere gli orientamenti delle sezioni unite. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

In realtà, il procedimento innanzi alla Corte è quello che la stessa Corte determina nell'ambito dei confini segnati dalle norme generali ed astratte. Mentre è la Corte che segna i confini per i giudici di merito, i provvedimenti dei quali possono essere cassati se li travalicano, la stessa Corte interpreta ed applica, con decisioni insindacabili, le disposizioni che regolano il procedimento innanzi a sé.

Allora, piuttosto che pensare a riforme palingenetiche del giudizio di legittimità, che la Corte potrebbe non condividere e sterilizzare, in considerazione della difficoltà di porre mano a un radicale intervento di razionalizzazione complessiva del sistema, oltre agli interventi organizzativi in parte già realizzati

e da realizzare, un contributo potrebbe essere fornito dalla previsione di un provvedimento legislativo che, annualmente, recepisca (o rifiuti) le indicazioni della giurisprudenza della Corte nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, al pari di quanto avviene con la legge europea.

E' il modello delle *Rules of Civil Procedure* nel processo federale americano: periodicamente, in base alla giurisprudenza delle corti federali, le *Rules* sono aggiornate.

Il legislatore, ovviamente, nella sua razionale discrezionalità, potrebbe anche disattendere le indicazioni della Corte, che, ai sensi dell'art. 101, co. 2°, Cost, sarebbe tenuta ad adeguarsi. Altrimenti, il recepimento in provvedimenti legislativi delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, potrebbe contribuire alla razionalizzazione del sistema, evitando il pendolarismo legislativo e cristallizzando, soprattutto nella materia processuale, la giurisprudenza della Corte, prescindendo da quanto previsto dall'art. 374, co. 3°, c.p.c., sovente disapplicato.

### **3.7.I provvedimenti organizzativi della Cassazione.- [illustrare]**

- Protocollo 17 dicembre 2015;
- Primo Presidente, 22 aprile 2016: *Documento programmatico sulla VI sezione civile*;
- Primo Presidente, 14 settembre 2016: *La motivazione sintetica*.

## **4. Il rigurgito della frenesia legislativa: il d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197.-**

La disciplina del procedimento di legittimità è stata, da ultimo, riformata dal d.l. 168/2016, convertito dalla l. 197/2016.

La riforma si inserisce in un contesto normativo ripetutamente modificato.

Con l'ultima riforma sono stati modificati gli artt. 375, 376, 377, 379, 380 *bis*, 380 *ter*, 390, 391, 391 *bis* c.p.c.; è stato aggiunto, con singolare numerazione, l'art. 380 *bis* 1.

### **4.1. Le riforme del giudizio di legittimità.-**

Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ha modificato l'art. 360, n. 5, ed ha sostituito al controllo sulla motivazione quello sulla omissione di un fatto decisivo per il giudizio.

L'art. 47 l. 18 giugno 2009, n. 69, a sua volta, ha modificato gli artt. 375, 376 e 380 *bis*; ha aggiunto gli artt. 360 *bis* c.p.c. e 67 *bis* dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; ha abrogato l'art. 366 *bis* c.p.c. sui «quesiti di diritto». Ha introdotto il «filtro» ed ha, a tal fine, istituito, senza ulteriori oneri né incremento del personale, una nuova sezione, la sesta.

L'art. 366 *bis* c.p.c., sui «quesiti di diritto», è stato introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in attuazione della delega contenuta nella l. 14 maggio 2005, n. 80, unitamente agli artt. 380 *bis* e 391 *ter* c.p.c. Il decreto ha anche riformato gli artt. 360, 361, 363, 366, 369, 374, 375, 380, 384, 385, 388 e 391 *bis* c.p.c.

La delega contenuta nella legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, l. 25 luglio 2005, n. 150, è stata realizzata con il d.lgs. 23 gennaio 2006, n. 24, che ha determinato l'organico dei magistrati addetti alla Corte, e, con il d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, modificato dalla l. 30 luglio 2007, n. 111, che ha istituito e regolato il Consiglio direttivo.

L'art. 1 l. 24 marzo 2001, n. 89, ha modificato l'art. 375 c.p.c., allargando l'ambito del procedimento camerale.

Con decreto del Primo Presidente del 19 giugno 1999, n. 61, è stata istituita la quinta sezione tributaria.

Modifiche di scarso rilievo sono contenute nel d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico, in attuazione della delega contenuta nella l. 16 luglio 1997, n. 254.

La l. 26 novembre 1990, n. 353, entrata in vigore nel 1993, ha modificato gli artt. 360, co. 1°, 361, co. 1°, 367 co. 1°, 373, co. 2°, 375, co. 1°, 377, 384, co. 1°, c.p.c. ed ha aggiunto l'art. 371 *bis* c.p.c.

La l. 18 ottobre 1977, n. 793, ha abrogato l'art. 364 c.p.c. sul deposito per il caso di soccombenza, ed ha conseguentemente modificato gli artt. 366, 371, 374 e 381.

L'art. 3 l. 8 agosto 1977, n. 532, ha ridotto il numero dei componenti i collegi giudicanti, riformando l'art. 67 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ed ha riformato gli artt. 379 e 380.

Con la l. 11 agosto 1973, n. 533, è stata istituita la sezione lavoro.

Ulteriori modifiche al testo originario del codice sono contenute nella l. 14 luglio 1950, n. 581, e nel d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

Hanno inciso indirettamente sul giudizio di cassazione anche le riforme sulla impugnabilità dei provvedimenti: quelle che hanno previsto la immediata ricorribilità di provvedimenti diversi dalle sentenze, come, ad esempio, i decreti sull'accertamento del passivo nelle procedure concorsuali, e quelle che hanno attribuito la forma della sentenza a provvedimenti conclusivi di procedimenti camerale, come è avvenuto in materia di adozione.

La frenesia legislativa non contribuisce al funzionamento della giustizia, perché impone di concentrare attenzione, energie e risorse sulla comprensione e sulla applicazione di nuovi testi normativi.

#### **4.2.L'ultimo rigurgito.-**

L'ultima riforma, contenuta nell'art. 1 *bis*, aggiunto in sede di conversione, trae origine dalla proposta presentata dal Governo l'11 marzo 2015; il 4 novembre 2015 ad essa è stato abbinato un d.d.l. presentato dal Movimento 5 Stelle; l'11 marzo 2016 essa è stata approvata dalla Camera ed è stata tramessa al Senato, dove, con il n. 2284, è all'esame della Commissione giustizia.

La trattazione in camera di consiglio è diventata la regola generale e la pubblica udienza l'eccezione. Il pubblico ministero non interviene più per ultimo, ma dopo la relazione e prima delle parti. Scompare la relazione scritta; resta soltanto quella del pubblico ministero nei regolamenti di giurisdizione e di competenza.

Senonché, già dal 2001, tutti i ricorsi avrebbero potuto essere trattati in camera di consiglio: la pubblica udienza avrebbe potuto essere esclusa per i ricorsi manifestamente fondati, per quelli manifestamente infondati, per quelli inammissibili e per quelli improcedibili; dal 2006, salvo quelli riservati alle Sezioni Unite, tutti i ricorsi devono passare dalla Sezione sesta, che decide, appunto, in camera di consiglio. L'udienza pubblica era già esclusa dalla legge per la decisione dei regolamenti di giurisdizione e di competenza, per la revocazione delle sentenze della Corte e per la correzione degli errori materiali.

Il dibattito sui vantaggi e sugli svantaggi della pubblica udienza e del rito camerale non sembra abbia grande senso in riferimento all'ultima riforma; quest'ultima non ha apportato significativi elementi di novità sul piano pratico.

Le innovazioni significative riguardano, invece, l'anticipazione dell'intervento del pubblico ministero all'udienza pubblica, la soppressione della relazione scritta del relatore e la cancellazione

della previsione per la quale le parti potevano essere sentite in camera di consiglio se lo avessero chiesto.

A ben vedere, anche tale ultima novità si manifesta priva di rilievo pratico: la disciplina riformata non esclude la possibilità che le parti siano sentite in camera di consiglio; se fosse in tal senso, peraltro, sarebbe contraria alla CEDU; vuoi la Corte di Strasburgo, vuoi la Corte costituzionale italiana, infatti, ammettono che la normativa possa escludere, contro la lettera dell'art. 6 della Convenzione, la trattazione in pubblica udienza e possa prevedere, invece, il procedimento camerale, ma riconoscono il diritto delle parti ad essere sentite in quella sede. Ne consegue che, anche se la nuova disciplina non prevede espressamente che le parti possano partecipare alla camera di consiglio, tale possibilità non può essere ragionevolmente esclusa.

L'anticipazione dell'intervento del pubblico ministero era da tempo auspicata, soprattutto nei giudizi nei quali la procura è parte, come nei procedimenti disciplinari. Ne può essere lieta la classe forense. La soppressione della relazione scritta incide sul contraddittorio. Ne possono essere lieti i relatori, esonerati da un compito obiettivamente non gravoso: la relazione, infatti, se condivisa dal collegio, costituiva la motivazione del provvedimento, che ad essa rinviava, riproducendone il testo, cosicché, in pratica, l'onere della motivazione si traduceva in quello di anticipare la stesura della motivazione. La relazione scritta, tuttavia, consentiva alle parti di conoscere prima le ragioni in base alle quali il ricorso poteva essere dichiarato inammissibile, improcedibile, manifestamente infondato o manifestamente fondato e replicare per iscritto sugli aspetti messi in evidenza dal relatore. Per effetto della riforma, invece, le parti non potranno conoscere preventivamente l'orientamento del relatore, cosicché, pur nel silenzio della legge, esse saranno indotte a chiedere di essere sentite in camera di consiglio per sviluppare in quella sede le proprie difese. In considerazione di ciò, è possibile che, in relazione a questo profilo, la più rilevante conseguenza della riforma del 2016 riguardi l'uso delle toghe: in camera di consiglio, in assenza del pubblico, saranno svolte tutte le attività previste per l'udienza pubblica.

La riforma appare diretta a realizzare effetti di mera immagine e non di sostanza.

La questione destinata a creare i maggiori problemi riguarda lo smistamento tra la pubblica udienza e la camera di consiglio.

La riforma del 2009, con la quale è stata istituita la sesta sezione ed è stato previsto il «filtro», è succeduta al decreto del Primo Presidente del 9 maggio 2005, con il quale era stata istituita la «Struttura». Quest'ultima e, poi, la sesta sezione hanno avuto ed hanno il compito di «filtrare» i ricorsi.

In generale, un «filtro» al giudizio di merito o alle impugnazioni ha senso se il relativo compito è attribuito ad un soggetto diverso, affinché il giudicante possa disporre di un materiale «filtrato». Il processo penale è un processo con «filtro», perché il rinvio a giudizio è subordinato alla valutazione del giudice delle indagini preliminari. Ma, se lo stesso giudicante deve compiere la valutazione necessaria al «filtro» e decidere sul merito dell'azione o dell'impugnazione, la previsione si rivela inutile e fonte di complicazioni. Ogni giudice, in ogni processo, ha il potere-dovere di verificare, *in limine*, l'ammissibilità e la fondatezza della azione o della impugnazione proposta. Questa attività non richiede, né implica la previsione di un autonomo e distinto sub-procedimento.

La sesta sezione è organizzata in sottosezioni, composte da magistrati delle sezioni ordinarie; ha il compito di «filtrare» i ricorsi che, per materia, sarebbero assegnati alle seconde. Il problema reale, già manifestatosi nella gestione della «Struttura» ed acuitosi nella organizzazione della sesta sezione

riguarda lo smistamento. Il 22 aprile 2016 il Primo Presidente ha emanato il «Documento programmatico sulla sesta sezione civile», diretto appunto a regolare, con previsioni specifiche ed articolate, i rapporti tra la sezione «filtro», le sezioni ordinarie e le sezioni unite.

In base alle disposizioni novellate, lo smistamento tra trattazione in pubblica udienza è rimesso ad una valutazione di «opportunità», ai sensi del nuovo art. 375, co. 2°, c.p.c.; questa valutazione è attribuita dall'art. 377, co. 3°, c.p.c., al «primo presidente», al «presidente della sezione semplice» e al «presidente della sezione» «filtro»; la nuova disposizione ignora il caso in cui i presidenti non siano di accordo, né regola i modi e le forme per risolvere gli eventuali conflitti. Si tratta, comunque, di una mera valutazione preliminare, perché appare ovvio che la decisione finale, anche su tale questione, spetta al collegio. Ai sensi del nuovo 380 *bis* c.p.c., infatti, il «presidente» provvede su proposta del relatore e la corte può decidere di rimettere la causa in pubblica udienza.

Il novellato art. 377, co. 3°, c.p.c., attribuisce al «presidente» anche il compito di ordinare l'integrazione del contraddittorio o la notificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 332 c.p.c., ma non anche quello di ordinare la rinnovazione della notificazione. In questi casi, sembra ragionevole ritenere che si tratti del presidente della sezione chiamata a decidere del ricorso, ma la lettera della norma non offre chiare indicazioni in tal senso. Anche in queste ipotesi, la decisione finale compete al collegio.

Occorre, infine, ricordare, che le corti superiori dettano le regole del proprio funzionamento. Le scarse norme di procedura dettate dagli articoli da 15 a 22 l. 11 marzo 1953, n. 87, sono completate dalla «norma integrative», che la Corte costituzionale può emettere ai sensi dell'art. 22, co. 2°. La Corte di Strasburgo e la Corte del Lussemburgo operano in base ai propri regolamenti, rispettivamente nel testo in vigore dal 1° maggio 2013 e dal 23 aprile 2015.

I possibili ingorghi e i conflitti interni generati dall'ultimo provvedimento attendono, pertanto, nuovi provvedimenti organizzativi interni, che regolino il funzionamento della corte, prescindendo dai profili di mera immagine.